



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 799 DEL 17/06/2019

OGGETTO:	SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE CDS E AMMINISTRATIVE
-----------------	--

IL responsabile di U.O.A.

Premesso:

- che l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 recante "Nuovo Codice della Strada" dispone che: *"...alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione ..omissis.. ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale"*;
- che l'art. 14, comma 1 della Legge n. 689/1981, in merito ai verbali di accertamento legati alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;
- che la legge n. 890/1982 recante "Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede altresì l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1 del citato D. Lgs. n. 285/1992, stabilisce che *"qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ... omissis ... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati all'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento"*;
- che il comma 4, dello citato articolo 201, prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della Legge 689/81 per le sanzioni amministrative diverse dal Codice della strada;
- che, ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell'art. 201 del codice della strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo tramite i messi comunali del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l'atto giudiziario;
- che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, l'Ufficio di appartenenza richiede alla pubblica amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006 che ammontano ad €

5,88 ai sensi dell'art. 139 e 143 c.p.c., mentre ammontano ad € 5,88 + 5,00 (costo raccomandata successiva), nel caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;

- che, preso a base l'anno 2018, le notificazioni tramite messo comunale sono state n. 2.600 ca. e che il 50% di queste sono state eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12 del 16-01-2018;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto;

Preso atto:

- che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;
- che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;

Considerato:

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica atti a mezzo posta, ha stabilito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso, l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/02/2008, in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari stessi, prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN);
- che Poste Italiane, ottemperando a quanto sopra previsto, al verificarsi del caso provvedono all'invio della CAN o della CAD applicando la nuova tariffa in vigore dal 10 giugno 2019 che

prevede un costo forfettario di € 9,50 comprensivo del costo delle eventuali raccomandate CAD e CAN;

- che la sopra citata normativa sulla notificazione a mezzo P.E.C. stabilisce che per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;

Richiamata la determinazione del Settore Affari Generali Reg. Gen. n. 1158 del 20/10/2016 con la quale è stato affidato alla società Maggioli S.p.A. il servizio di postalizzazione di atti sanzionatori di Polizia Municipale per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019;

Preso atto che il costo sostenuto dall'Ente per la notificazione degli atti giudiziari è da ritenersi a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto di cui all'art. 201, comma 4, del codice della strada e dell'analogo art. 16 della Legge 689/1981;

Considerato che tra le spese di procedimento/accertamento devono essere inclusi i costi di stampati, bollettari, cartucce o nastri per stampanti, costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e del software di gestione del servizio, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copia degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni;

Tenuto conto che a tali costi si devono aggiungere quelli relativi agli abbonamenti e consultazione delle banche dati (P.R.A., MCTC, ANCITEL, INI-PEC, ecc.), periodicamente aggiornati;

Richiamata la propria Determinazione n. 431 del 09/04/2019 avente ad oggetto "Costi di notificazione e procedimento verbali per sanzioni amministrative";

Preso atto che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha modificato dal 10.06.2019 le tariffe relative alla postalizzazione degli atti giudiziari e pertanto allo stato attuale le tariffe sono le seguenti:

- spese delle raccomandate A.G. fino a 20 grammi: € 9,50 (comprensivo del costo di CAD e CAN);

Constatato che, alla luce della nuova normativa in materia di notificazione via PEC, risulta necessario individuare anche i costi procedurali applicabili a questo tipo di notificazione tenendo presente che in tal caso non sono applicabili i costi postali e i costi di stampa del verbale, mentre restano fermi tutti gli altri costi individuabili in relazione a tale procedimento, a titolo esemplificativo, il data entry, le visure presso le Banche dati, l'abbinamento dei pagamenti, la gestione dell'eventuale contenzioso, le spese relative al tentativo di notificazione dopo il primo, ecc.;

Tenuto conto, tuttavia, che anche per le notificazioni a mezzo P.E.C. i tentativi di notificazione dopo il primo avvengono con modalità ordinarie e che la percentuale di reiterazione della notificazione è del 15% ca.;

Ritenuto necessario determinare, in virtù di tali principi, l'importo complessivo per spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali inerenti il codice della strada (ex art. 201, comma 4, c.d.s.), in € 12,00 sulla base di quanto sotto riportato:

- **Spese di accertamento e procedimento:**
 - ✓ Costo dell'appalto del servizio stampa, imbustamento e postalizzazione, rendicontazione pagamenti, ecc.: € 1,33 I.V.A. compresa;
 - ✓ ricerca banca dati P.R.A.: € 0,20 (sul 40% ca. dei verbali)

- ✓ ricerca banca dati MCTC: € 0,43
- ✓ ricerca banca dati INI-PEC: € 0,49 (solo per gli atti notificati);
- ✓ Costo forfettario mat. di consumo, costi di manutenzione ord. e str. apparecchiature e software, varie: € 0,55

• **Spese di notifica:**

- ✓ costo raccomandata € 9,50 (comprensivo del costo di CAD e CAN);
- ✓ costo notificazione a mezzo Messi Comunali € 5,88;
- ✓ costo raccomandata ai sensi art. 140 c.p.c. (Messi Comunali) € 5,00 ca.

Valutato di determinare, sulla base di quanto statuito dall'art. 16, comma 1, Legge 689/1981, per violazioni diverse dal codice della strada e disciplinate dalla legge citata, e tenuto conto delle diversità gestionali rispetto a quelle del codice della strada, in € 10,00 le spese di notificazione e procedimento;

Valutato altresì di determinare in € 4,00 (fuori campo di applicazione IVA) per ogni verbale notificato via PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017, le spese di accertamento e procedimento;

Richiamati i principi della Legge 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. e, in particolare, i principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione, nonché il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale del 21/12/2018, n. 141, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e i relativi allegati;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 15/01/2018, n. 6 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (Parte Finanziaria) e dei relativi allegati;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 26/03/2018, n. 88 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (Parte Gestionale) e dei relativi allegati;

Visto il D. Lgs. n. 285/92;

Vista la Legge n. 689/81;

Vista la Legge n. 265 del 3 agosto 1999;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto infine il Decreto del Sindaco del 15/05/2019 n. 10, con il quale il Dott. Paolo Bagnoli è stato nominato Responsabile del Settore Polizia Municipale e Comandante del Corpo di P.M. a decorrere dalla data del 16 maggio 2019 fino al

31 luglio 2019;

DETERMINA

1. di stabilire nel modo seguente le spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali di violazioni amministrative da porre a carico dei soggetti responsabili, onde consentire il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente per la definizione dei relativi procedimenti:
 - a. € 12,00 per verbali in materia di circolazione stradale;
 - b. € 10,00 verbali di violazioni amministrative diverse dal codice della strada e disciplinate dalla L.689/1981, nonché per violazioni a regolamenti e ordinanze comunali;
2. di confermare in €. 4,00 le spese di accertamento/procedimento dei verbali di violazioni amministrative notificati a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017, ai fini del recupero costi di cui al punto precedente;
3. di stabilire che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, sui verbali notificati con tale modalità dovranno essere ricaricati i costi medi ponderati per ciascun verbale pari ad € 8,00 con decorrenza dalla data di esecutività della presente determinazione;
4. Di dare atto che la riscossione del corrispettivo dovuto a titolo di recupero, quale ammontare delle spese complessive di accertamento/procedimento e notifica relativo ad ogni singolo verbale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative e sarà introitato sul cap. 01240 del corrente esercizio;

Sesto Fiorentino, 17/06/2019

IL responsabile di U.O.A.
BAGNOLI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale